

TI_GERICHTE 11.2012.119 vom 18. Dezember 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-12-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2012.119

FR: TI_GERICHTE 11.2012.119 du 18 décembre 2014

IT: TI_GERICHTE 11.2012.119 del 18 dicembre 2014

Regeste

Alienazione dell'oggetto litigioso in pendenza di causa: effetti

Erwägungen

E. 1

CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni ordinarie, trattate con la procedura degli art. 165 segg. CPC ticinese, sono pertanto appellabili entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – dandosi controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è adempiuto, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in “almeno fr. 10 000.–” (sentenza impugnata, pag. 4 a metà), importo che non appare inverosimile e che non è contestato dalle parti. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 5 settembre 2012. Introdotto il 3 ottobre 2012 (data del timbro postale), l'appello in esame è dunque ricevibile.

E. 2

Nel giugno del 2012 gli attori hanno venduto la particella n. 905 – come detto – a T_____ ed E_____ in ragione di metà ciascuno. Ora, l'art. 110 cpv. 1 CPC ticinese, ancora applicabile davanti al Pretore (art. 404 cpv. 1 CPC), prevedeva che nel caso in cui l'oggetto litigioso fosse alienato, il processo continuasse tra le parti in causa e la sentenza passasse in giudicato anche nei confronti dell'acquirente, riservate le disposizioni del diritto civile circa l'acquisto del terzo in buona fede. Davanti al Pretore quindi gli attori potevano continuare l'azione negatoria in proprio nome, come sostituti processuali di T_____ ed E_____. In appello fa stato tuttavia la nuova procedura civile unificata (sopra, consid. 1). E secondo quest'ultima, se l'oggetto litigioso è alienato pendente causa, l'acquirente ha diritto di subentrare all'alienante nel processo, senza che la controparte possa opporvisi (art. 83 cpv. 1 CPC). Sta di fatto che in concreto T_____ ed E_____ hanno rinunciato al subingresso. Si pone dunque la questione di sapere se in circostanze del genere AO 2 e AO 1 fossero legittimati a continuare l'azione negatoria, in appello, come loro sostituti processuali.

E. 3

L'art. 83 cpv. 1 CPC dispone – come detto – che qualora l'oggetto litigioso sia alienato pendente causa, l'acquirente ha il diritto di subentrare nel processo “al posto dell'alienante”. Avendo venduto il loro fondo pendente causa, in concreto gli attori hanno perduto invero la facoltà di continuare l'azione negatoria. La dottrina è divisa tuttavia sulle conseguenze che derivano da tale stato di cose. Secondo la maggioranza degli autori, se l'acquirente non subentra all'alienante nel processo (com'è suo diritto), l'azione va respinta nel merito per

sopravvenuta carenza di legittimazione attiva. L'alienante non può continuare a gestire la causa come sostituto processuale dell'acquirente (*Prozessstandschafter*), poiché l'istituto della sostituzione processuale non è (più) compatibile con il nuovo Codice di procedura civile se non ove sia espressamente previsto. È l'opinione di Schwander (in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, *Kommentar zur Schweizerischen ZPO*, 2^a edizione, n. 26 ad art. 83 con riferimenti), Graber/ Frei (in: *Basler Kommentar*, 2^a edizione, n. 10 ad art. 83 CPC), Gross/Zuber (in: *Berner Kommentar, ZPO*, edizione 2012, n. 18 ad art. 83), Göksu (in: *Brunner/ Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar*, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 14 ad art. 83), Jeandin (in: *CPC commenté, Basilea 2011*, n. 2 e 13 ad art. 83 CPC), Trezzini (in: *Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero*, Lugano 2011, pag. 318), Olgiati (*Il Codice di diritto processuale civile svizzero*, Lugano 2010, §

E. 7

Proprietario della particella n. 915 sin dal 1984, nella fattispecie il convenuto ammette di avere personalmente sostituito la recinzione “presente a delimitazione del terreno”. Egli riconosce di avere poi posato nel 1994 “una lisciata di cemento che imitasse quanto a suo tempo previsto a fianco dell'autorimessa edificata sulla [particella] n. 915”, sistemando prima della colata di cemento un foglio di carta catramata contro la parete dell'autorimessa. A quel momento egli si è valso di un estratto catastale consegnatogli dallo studio di ingegneria _____, allegato a un concorso di architettura, sul quale figura la dicitura “rete metallica fissata sul muretto proprietà n. 915” (risposta del 13 settembre 2007, pag. 2 e 3). Su chi abbia rimosso la cinta, pertanto, non sussistono dubbi. La questione è di sapere dove corra il confine tra i due fondi. a) Dagli atti risulta che in esito a una verifica dei confini tra le particelle n. 905 e 915, eseguita nell'ottobre del 2007, sono stati tracciati dietro la parete dell'autorimessa posta sulla particella n. 905 alcuni segni arancioni (doc. E e F; deposizione di _____ B _____, tecnico catastale dello studio d'ingegneria _____, del 22 aprile 2009: verbali, pag. 2). Se ne deduce che in quel tratto la recinzione metallica non si trovava sulla particella n. 925, appartenente al convenuto, bensì sulla particella n. 905, sicché per il principio dell'accessione (art. 667 cpv. 1 CC) essa era divenuta proprietà dei vicini (art. 642 cpv. 2 e 667 cpv. 2 CC; Steinauer, *Les droits réels*, vol. I, 5^a edizione, pag. 375 n. 1067; vol. II, 4^a edizione, pag. 123 n. 1624; Rey/Strobel in: *Basler Kommentar, ZGB II*, 4^a edizione, n. 11 ad art. 667). Poco importa, dunque, chi abbia posato la cinta e ancor meno interessa che la rete metallica fosse all'esterno dei paletti di sostegno. Nella misura in cui era posta sulla particella n. 915, l'opera era parte integrante della medesima (*Rey/Strobel*, op. cit., n. 10 ad art. 667 CC). b) Quanto alla dicitura riportata sulla planimetria doc. I, per altro allestita dall'appellante medesimo sulla base di sue proprie convinzioni (appello, pag. 1), essa è smentita dal rilievo ufficiale allestito dal geometra assuntore del Comune (doc. J). A parte ciò, già a un sommario esame la situazione sul terreno diverge da quella figurante sul piano ove appena si pensi che secondo quest'ultimo il garage posto sulla particella n. 905 risulta a confine con la particella n. 915, mentre in realtà fra la parete della rimessa e il confine del fondo corre uno spazio di circa 40 cm. Ciò doveva indurre l'interessato a prestare particolare attenzione al tracciato effettivo del confine quando ha posato la recinzione. Chi abbia fornito il piano in questione, per contro, poco giova. c) Premesso ciò, non beneficiando di alcun diritto reale limitato, il proprietario della particella n. 915 non poteva (più) asportare la recinzione, divenuta di proprietà dei vicini. E siccome l'azione negatoria è imprescrittibile, i vicini potevano esigere il ripristino della situazione anteriore in ogni tempo (DTF 110 II 309, consid. 2; sentenza

del Tribunale federale 5A_732/2008 del 14 luglio 2009, consid. 3.3.1; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 5^a edizione, n. 109 ad art. 641 CC; Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, 3^a edizione, pag. 524 n. 2046; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 4^a edizione, pag. 165 n. 678). Né si può dire che l'opera divisoria potesse presumersi in comproprietà, l'art. 670 CC non applicandosi qualora – come in concreto – la recinzione si trovi entro i limiti di un fondo (Rey/Strobel, op. cit., n. 3 ad art. 670 CC; Steinauer, op. cit., v. ol. II, pag. 118 n. 1613 seg.). Tanto meno l'appellante poteva invocare il diritto di recuperare la cinta, il diritto di riprendersi cose proprie non essendo dato in circostanze del genere (casistica in: Meier-Hayoz, op. cit., n. 59 ad art. 642 CC; Steinauer, op. cit., vol. I, pag. 375 n. 1069 seg.). Infine l'interessato non poteva neppure togliere la recinzione pretendendo di avere costruito con materiale proprio su un fondo altrui, l'art. 672 cpv. 1 e 3 CC concedendogli tutt'al più la possibilità di esigere un indennizzo (Steinauer, op. cit., vol. II, pag. 133 n. 1640 e 1640b). Le censure rivolte all'accoglimento dell'azione negatoria si rivelano così destituite di buon diritto. d) In definitiva, per chiedere il ripristino della situazione anteriore gli attori dovevano dimostrare che la recinzione era stata posata sulla loro proprietà. A tal fine essi hanno dovuto far allestire dal geometra assunto del Comune di _____ la “verifica autorimessa e muri part. 905”, prodotta poi in causa (doc. J). Il convenuto risultando soccombente, mal si comprende perché la decisione del Pretore sarebbe criticabile. L'appello vede di conseguenza la sua sorte segnata.

E. 8

Le spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sull'azione negatoria, mentre esce sconfitto sul risarcimento del danno. Per quanto riguarda la prima non bisogna trascurare tuttavia che la recinzione si deve unicamente all'alienazione del fondo da parte degli attori, non alla fondatezza dell'appello. Soccorrono quindi ragioni di equità per suddividere tra le parti le spese processuali, gli attori avendo avuto buoni motivi per adire il giudice (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC). Nel complesso si giustifica in definitiva di porre gli oneri dell'attuale giudizio a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. L'esito del giudizio odierno non influisce sul dispositivo in materia di spese e ripetibili della decisione impugnata. Il Pretore ha addebitato tali costi per due terzi agli attori e per il resto al convenuto, al quale gli attori sono stati tenuti a rifondere un'indennità di fr. 600.–. Ci si attendesse al precetto della soccombenza, la quota a carico degli attori andrebbe aumentata, l'azione negatoria dovendo essere respinta. Anche per quanto attiene al processo di primo grado vale tuttavia la constatazione che il convenuto ha indotto gli attori ad agire in giudizio. A un giudizio di equità, fondato sul citato art. 107 cpv. 1 lett. b CPC, nel risultato la chiave di riparto adottata dal Pretore appare dunque sostanzialmente adeguata anche alla luce dell'attuale sentenza.

E. 9

Circa i rimedi dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sentenza impugnata, pag. 4 a metà). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato: La petizione è parzialmente accolta, nel senso che AP 1 è condannato a rifondere a AO 2 e AO 1 fr. 817.55 complessivi con interessi al 5% dal 3 settembre 2008 a titolo di risarcimento danni. Per il resto la petizione è respinta. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di fr.

800.– sono poste per metà a carico di AP 1 e per l'altra metà a carico di AO 2 e AO 1 in solido, compensate le ripetibili. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione a: –ed; – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.